

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • ABI • ASSORETI • FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.P.A. (Fin.Int.)
--------------------	---

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Regime di prima applicazione	<p>Le modifiche alla disciplina dei gruppi bancari, in particolare quelle riguardanti la società capogruppo e il criterio della "rilevanza determinante", possono produrre cambiamenti nella composizione dei gruppi e rendono necessari interventi di adeguamento degli assetti organizzativi e di governo societario. Alla luce di ciò viene richiesto di prevedere, in sede di prima applicazione, che l'iscrizione della capogruppo nell'albo dei gruppi bancari possa avvenire, anziché entro il termine ordinario (30 giorni), in un più lungo termine, onde consentire l'ordinato completamento delle attività di adeguamento. Viene proposto il termine di almeno 18 mesi dalla pubblicazione delle nuove disposizioni.</p>	In parte	<p>Le previsioni normative necessarie per includere le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) nell'ambito del gruppo e per allineare i criteri di identificazione del gruppo a quelli dei conglomerati finanziari devono entrare in vigore il più presto possibile per assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle nuove disposizioni delle direttive 2013/36/UE (CRD4) e 2011/89/UE (FICOD1) in materia di ambito della vigilanza consolidata bancaria e della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. La disciplina comunitaria non prevede, al riguardo, regimi transitori.</p> <p>D'altra parte, considerati i rilevanti impatti delle nuove disposizioni e la complessità delle attività di adeguamento, nel confermare che l'iscrizione della capogruppo dovrà avvenire nel termine ordinariamente previsto di 30 giorni (decorrenti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni), si consente alle nuove società di adeguarsi alle disposizioni in materia di <u>sistema dei controlli interni</u>, <u>governo societario</u> e <u>remunerazioni</u> entro il termine di 12 mesi dall'iscrizione oppure entro il termine più lungo eventualmente previsto in sede di emanazione delle specifiche disposizioni nelle suddette materie. Resta fermo che le nuove ca-</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			<p>pogruppo e le società del gruppo dovranno adottare nel più breve tempo possibile le modifiche statutarie richieste dalla Sezione IV del Capitolo "Gruppi bancari".</p> <p>Nel medesimo termine di 12 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le segnalazioni prudenziali consolidate (circ. 286) potranno essere inviate, anziché dalla nuova capogruppo, dalla società che rivestiva in precedenza la qualifica di capogruppo (o da altra società del gruppo), secondo un perimetro di consolidamento allineato alla nuova composizione del gruppo (incluso, quindi, la propria controllante).</p>
<p>Definizione di attivi di bilancio (Gruppo bancario, Sez. I)</p>	<p>Vengono suggeriti alcuni miglioramenti redazionali alla definizione dell'aggregato di bilancio sul quale è calcolata la rilevanza determinante.</p> <p>È stato chiesto di chiarire se una società che abbia al suo attivo esclusivamente partecipazioni in imprese non finanziarie debba considerare come "fatturato" i dividendi e i proventi delle partecipazioni.</p>	<p align="center">SI</p>	<p>I suggerimenti dell'ABI sono recepiti nelle disposizioni.</p> <p>Avuto presente che proventi finanziari e dividendi da partecipazioni sono ricavi dell'attività tipica delle società di partecipazione non finanziarie, queste società includeranno tali voci di conto economico nella nozione di "fatturato" ai fini delle disposizioni in oggetto. Un chiarimento in tal senso viene aggiunto al testo delle disposizioni.</p>
<p>Società finanziarie (Gruppo bancario, Sez. II)</p>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti circa l'inquadramento di talune tipologie di società, che esercitano prevalentemente l'attività di assunzione di partecipazioni, fra le società "finanziarie" o "non finanziarie" ai sensi delle disposizioni sul gruppo e sulle partecipazioni detenibili nonché della disciplina del patrimonio. Premesso che le morfologie possono essere in pratica le più svariate e che soltanto alcune fattispecie sono chiaramente in-</p>	<p align="center">SI Chiarimento</p>	<p>Come noto, secondo le definizioni contenute nella disciplina di vigilanza sulle partecipazioni detenibili – riprodotte nelle disposizioni sul gruppo – una società che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni va qualificata come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziaria, salvo che essa sia da qualificare come non finanziaria ai sensi del

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>quadrabili nelle definizioni della normativa di vigilanza, sono stati richiesti chiarimenti sul trattamento delle seguenti casistiche particolari:</p> <p>(a) società che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore non finanziario senza lo scopo di dirigere e coordinare l'attività delle partecipate;</p> <p>(b) partecipazioni prevalenti nel settore finanziario ma con partecipazioni di controllo nel settore non finanziario;</p> <p>(c) partecipazioni prevalenti nel settore finanziario con finalità di investimento e in assenza di controllo su società non finanziarie.</p>		<p>successivo alinea; si presumono finanziarie le società iscritte in albi o elenchi di soggetti vigilati e, indipendentemente da tale iscrizione, quelle soggette a una forma di vigilanza di stabilità;</p> <p>- non finanziaria, se la società – diversa da una banca o altre categorie di intermediari vigilati – detiene partecipazioni prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. Si precisa che tale indicazione ha carattere soltanto esemplificativo e non va considerata esaustiva dei casi in cui la società di partecipazione è da considerarsi come non finanziaria.</p> <p>Alla luce di queste definizioni, dei tre casi portati all'attenzione sono da considerare finanziari quelli caratterizzati da chiara prevalenza delle interessenze nel settore finanziario (casi <i>b</i> e <i>c</i>, purché le partecipazioni di controllo eventualmente detenute nel settore non finanziario siano quantitativamente meno rilevanti) o da finalità di <i>merchant banking</i> (caso <i>a</i>, qualora le partecipazioni siano di minoranza e detenute con finalità di assistenza e consulenza finanziaria).</p> <p>Di più complessa valutazione appaiono altri casi "ibridi", ad es. società che detengono partecipazioni, di controllo e non, in entrambi i settori senza una chiara prevalenza dell'uno sull'altro, e società che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore non finanziario senza scopo prevalente di direzione e coordinamento né finalità di <i>merchant banking</i>. Considerata la varietà</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			<p>delle casistiche che possono verificarsi nella prassi, la qualificazione a fini prudenziali dipende dall'esistenza o meno di un interesse di vigilanza a includere tali società nel gruppo bancario oppure trattare le stesse come investimenti fuori del settore finanziario, alla luce di elementi quali la finalità principale della detenzione e l'integrazione della società nelle attività del gruppo. Tale valutazione ha la sua sede naturale nel procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi avviato d'iniziativa della capogruppo oppure d'ufficio dalla Banca d'Italia, come disciplinato nelle disposizioni emanate.</p> <p>Va da sé che le società qualificate come finanziarie, se controllate dalla banca o dalla capogruppo, sono incluse nel gruppo bancario e le relative partecipazioni sono consolidate nella situazione patrimoniale del gruppo; se non controllate, le interessenze sono soggette a deduzione dal patrimonio nei casi previsti dal Regolamento UE n. 575/2013 (CRR). Le società non qualificate come finanziarie sono soggette alla disciplina delle partecipazioni in imprese non finanziarie, eventualmente come organismi interposti.</p>
<p>Capogruppo – casi di esenzione (Gruppo bancario, Sez. II)</p>	<p>In relazione alle previsioni per cui la Banca d'Italia può non considerare capogruppo, al ricorrere di determinate condizioni, una società finanziaria o una SPFM, viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specificare il concetto di "partecipazioni di rilievo", facendo riferimento a valori assoluti e in rapporto al totale dell'attivo; 	<p align="center">NO</p>	<p>Considerata la varietà delle situazioni che possono caratterizzare le società finanziaria e le SPFM, si ritiene appropriato rimettere la valutazione del rilievo delle partecipazioni a un accertamento da effettuarsi caso per caso, piuttosto che fondare la decisione su parametri quantitativi predefiniti (del resto, difficili da predeterminare ex ante). Poiché tale valutazione risponde esclusivamente a finalità di vigilanza, si ritiene corretto</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - prevedere che l'esenzione dal ruolo di capogruppo possa essere richiesta dalla società interessata. 		<p>confermare che la decisione sia adottata dall'autorità di vigilanza di propria iniziativa e non sulla base di formali istanze della società interessata.</p>
Capogruppo – rilevanza determinante (Gruppo bancario, Sez. II)	<p>Viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) utilizzare la nozione di partecipazione contenuta nel d.lgs. n. 142/2005 anziché quella delle partecipazioni detenibili; b) aggiungere alla soglia di finanziarietà del 40% anche una soglia del 50% da calcolarsi sulla base delle sole società controllate; c) in fase di prima applicazione, effettuare il calcolo sui dati dei due ultimi esercizi, onde assicurare che i gruppi vigilati abbiano una stabile componente finanziaria. 	In parte	<p>Commento a): le definizioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili non sono diverse da quelle del d.lgs. n. 142/2005, poiché entrambe si incentrano sul concetto di legame durevole. La prima è, peraltro, più puntuale e circostanziata e quindi idonea a evitare incertezze applicative.</p> <p>Commento b): la seconda soglia proposta non è prevista dalla normativa europea e potrebbe dare risultati incoerenti con il processo di identificazione dei conglomerati e con lo stesso ambito di applicazione della direttiva CRD4 e del regolamento CRR.</p> <p>La proposta sub c) è meritevole di accoglimento con riferimento ai gruppi che, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, dovessero essere identificati come gruppo bancario per la prima volta e si trovino a ridosso della soglia del 40%, analogamente a quanto previsto per i conglomerati finanziari. In tal senso vengono introdotte apposite precisazioni nelle disposizioni.</p>
Società di partecipazione finanziaria mista (Gruppo bancario, Sez. II)	<p>È stato chiesto di precisare se la SPFM sia considerata capogruppo solo dal momento in cui il conglomerato finanziario è stato individuato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 142/2005 oppure anche indipendentemente dalla formale individuazione del conglomerato.</p>	SI Chiarimento	<p>La definizione di SPFM contenuta nelle disposizioni di vigilanza, identica a quella introdotta nel TUB dal d.lgs. di recepimento della FICOD1, fa riferimento alla società a capo di un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'art. 3</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			<p>del d.lgs. n. 142/2005. Tale articolo stabilisce la nozione di conglomerato finanziario e disciplina le modalità della sua individuazione. Pertanto, è capogruppo del gruppo bancario la SPFM a capo di un conglomerato finanziario "identificato" come tale dalle autorità competenti. Non rileva, invece, la circostanza che il conglomerato finanziario identificato ai sensi dell'art. 3 sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi dell'art. 4.</p> <p>Sono state introdotte opportune precisazioni nel testo per chiarire il punto.</p>
<p>Poteri della capogruppo e obblighi delle società controllate (Gruppo bancario, Sez. III)</p>	<p>In tema di controllate estere, viene suggerito di precisare che gli obblighi nei confronti della capogruppo si applicano a esse nel rispetto dei vincoli locali, con formulazione analoga a quella contenuta nelle disposizioni sui controlli interni (Tit. V, Cap. 7, Sez V, par. 2, della Circolare n. 263 del 2006).</p>	<p align="center">Si</p>	<p>Si ha presente che, nel caso di controllate estere, gli ordinamenti locali potrebbero imporre limitazioni ai doveri delle controllate verso la capogruppo; ciò può accadere, ad esempio, qualora l'ordinamento locale non conosca una disciplina del gruppo analoga a quella del TUB. Peraltro, anche in tali casi la capogruppo deve assumere le iniziative atte ad assicurare livelli di integrazione del gruppo e capacità di esercitare effettivamente i poteri di direzione e coordinamento sulle controllate estere, in particolare al fine di dare attuazione alle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo. Naturalmente questi obblighi devono essere interpretati alla luce della compatibilità con i vincoli locali. Le disposizioni vengono integrate in tal senso.</p>
<p>Statuti (Gruppo bancario, Sez. IV)</p>	<p>Vengono proposti miglioramenti sulla formulazione delle clausole statutarie della capogruppo relative</p>	<p align="center">SI</p>	<p>I suggerimenti sono recepiti nelle disposizioni</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	all'acquisizione di partecipazioni modificative del gruppo, nonché delle clausole statutarie delle controllate estere.		
<p>Controlli preventivi e poteri di intervento della Banca d'Italia sull'acquisizione di partecipazioni di controllo (Partecipazioni detenibili, Sezione Sez. V)</p>	<p>Viene osservato che il nuovo termine di comunicazione preventiva delle acquisizioni comportanti modifiche del gruppo bancario – anticipato da 30 a 90 giorni prima del perfezionamento dell'operazione – è particolarmente oneroso per i gruppi bancari con articolazioni transfrontaliere, e potrebbe creare disparità di trattamento rispetto ai gruppi esteri non soggetti a regole analoghe. Si chiede, pertanto, di mantenere l'attuale termine di 30 giorni.</p> <p>Viene rilevato, inoltre, che il previsto potere di ordinare la dismissione delle partecipazioni potrebbe, in alcuni casi, non essere di agevole esecuzione.</p>	In parte	<p>Come detto nel documento di consultazione, le modifiche proposte sono volte ad assicurare la conformità della regolamentazione ai <i>Core principles</i> del Comitato di Basilea su aspetti che hanno formato oggetto di specifiche raccomandazioni in esito all'ultimo <i>Financial Sector Assessment Program</i>. Peraltro, le osservazioni proposte in consultazione appaiono meritevoli di considerazione, specie per i gruppi con articolazioni cross-border, e possono essere in parte accolte.</p> <p>Pertanto, il termine di comunicazione preventiva è abbreviato da 90 a 60 giorni.</p>
<p>Trattamento delle società veicolo (Gruppo bancario, Sez. II)</p>	L'ABI non concorda con l'inclusione nel gruppo bancario delle società veicolo controllate senza rapporti partecipativi, perché la nozione di controllo dell'art. 23 non potrebbe prescindere dal possesso di una partecipazione.	NO	Non si condivide l'interpretazione dell'art. 23 TUB. Il comma 1 contempla il caso del controllo derivante da contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; il comma 2, n. 3, fa riferimento a situazioni di controllo nella forma dell'influenza dominante che ricorrono qualora sussistano rapporti, <i>anche</i> tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire, tra l'altro, la trasmissione degli utili o delle perdite, il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune, l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>L'Abi richiama la necessità di mantenere coerenza fra il perimetro di consolidamento prudenziale e quello del gruppo bancario. Asserisce, inoltre, che la rappresentazione dei rischi e benefici delle società veicolo possa essere conseguita anche senza cambiamenti all'attuale disciplina del gruppo bancario.</p> <p>ABI chiede conferma che la definizione di società finanziaria e di società strumentale contenuta nel documento di consultazione sia coincidente con quelle del</p>		<p>poteri nella scelta dei componenti gli organi sociali. Tutte queste ipotesi sono casi di controllo che, per chiare previsioni normative, prescindono dal possesso di partecipazioni.</p> <p>Le disposizioni relative all'inclusione nel gruppo bancario delle società veicolo controllate sono volte a ricomprendere queste ultime nel perimetro di consolidamento prudenziale, mantenendo pieno allineamento fra i due ambiti.</p> <p>Non appare del tutto esatto che la corretta rappresentazione dei rischi e benefici delle società veicolo sia sempre possibile in assenza di modifiche alla disciplina del gruppo bancario. Come illustrato nel documento di consultazione, il cambiamento dei principi contabili in materia di consolidamento potrà portare alla fuoriuscita di molti veicoli dal bilancio consolidato. Inoltre, potrebbero non essere compresi nella rappresentazione prudenziale dei rischi i veicoli di cartolarizzazione di cui la banca (diversa dall'originator) sia sponsor o comunque assuma nella sostanza i rischi. Infine, si fa presente che le disposizioni in oggetto possono trovare applicazione anche nei confronti di SPE utilizzate per operazioni diverse dalle cartolarizzazioni.</p> <p>Non si riscontrano disallineamenti fra le definizioni di società finanziaria e società strumentale utilizzate nelle disposizioni sul gruppo e quelle del CRR.</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA: GRUPPO BANCARIO E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	CRR.		Si fa presente che al momento non risultano emanati gli orientamenti EBA ai sensi dell'art. 89, par. 4, CRR, concernenti, fra l'altro, la precisazione del concetto di "attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria" e di "attività ausiliarie dell'attività bancaria".